

20 Aprile 2010

Al Presidente
dell'Ente di Assistenza Per il personale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Franco Ionta
ROMA

E, p.c.

Alle Segreterie
regionali e comprensoriali FP CGIL
LORO SEDI

Ai Delegati ed iscritti FP CGIL
Polizia penitenziaria
LORO SEDI

Egregio Presidente,

continuano a pervenire note e circolari da parte dell'Ufficio per le relazioni sindacali di codesto Dipartimento, per informare le Organizzazioni Sindacali circa l'attività proposta dall'Ente di assistenza in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Numerosi sono stati i provvedimenti fin qui adottati dal "Consiglio di Amministrazione dell'Ente" che non sono passati attraverso il Comitato di indirizzo generale e i previsti raccordi normativi imposti dallo statuto.

Sembra proprio che in questi ultimi due anni il Capo del DAP si sia sostituito letteralmente al personale dell'Amministrazione penitenziaria, sin qui ben rappresentato dal Comitato di indirizzo generale, evidentemente dimentico della natura dell'Ente e del Comitato di indirizzo generale.

In proposito, pare opportuno evidenziare quanto segue.

L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria venne costituito attraverso l'**art. 41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395**; con il successivo comma 2 venne ad esso conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Si tratta, quindi, di un ente pubblico istituito secondo norme di diritto pubblico, e le finalità ad esso attribuite sono orientate al raggiungimento di obiettivi predeterminati perseguiti attraverso azioni di interesse pubblico.

L'Ente persegue i fini stabiliti dal proprio statuto. Le sue attività vengono condotte e ripartite all'interno del medesimo fra i suoi diversi organi secondo competenze prestabilite.

Come noto, il personale dell'amministrazione penitenziaria è il principale portatore di interessi legittimi rispetto alle finalità perseguite dall'Ente pubblico (come del resto per quelle perseguite dalla pubblica amministrazione). In base a questa considerazione gli organi direttivi dell'ente pubblico dovrebbero privilegiare i processi che creano valore per l'utente finale (i processi primari), rispetto a quelli di supporto e a quelli burocratici.

L'Ente ha iniziato ad operare il 16 dicembre 1991 con la nomina, da parte dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, di un consiglio di amministrazione provvisorio, in attesa della emanazione dello Statuto dell'Ente che è stato emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1997 è, successivamente modificato con D.P.C.M. 21 febbraio 2008.(GU n. 99 del 28-4-2008).

L'Art. 7, al punto 1, stabilisce quali devono essere le attività del consiglio di amministrazione che, "sentito il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10" sono:

- delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
- b) delibera, in conformità con i criteri d'intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalità ed i presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del presente statuto;
- c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonché quelli particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;
- d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
- e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;
- f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;
- g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per l'assunzione e per il licenziamento di personale e l'eventuale affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
- h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta dai gestori e di commissioni;
- i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.

Gli Artt. 10 e 10 bis del predetto D.P.C.M. definiscono il Comitato di indirizzo generale, nella sua composizione e funzionamento.

E' stato creato, in tal modo, un organo di natura consultiva rispetto a quello di amministrazione attiva rappresentato dal Consiglio di amministrazione. L'elemento di raccordo tra i due organi - Consiglio di amministrazione e Comitato di indirizzo generale - è rappresentato dal Presidente che "... non potrà sostituirsi ad uno di essi".

A tale organo è affidato il compito di proporre al consiglio di amministrazione la programmazione delle attività dell'ente, gli obiettivi strategici pluriennali e le rispettive priorità, le linee di indirizzo per la pianificazione annuale e di verificare i risultati.

Sempre nell'ambito delle competenze attribuite al comitato di indirizzo generale è stabilito **l'obbligo per il consiglio di amministrazione di acquisire il parere del comitato**, obbligatorio ma non vincolante, per deliberare in ordini ai compiti ad esso attribuiti. L'art. 10 bis stabilisce nel dettaglio le modalità operative del suddetto organo.

Sullo stesso modello del comitato di indirizzo generale è istituito il "comitato di indirizzo locale" che sostituisce il comitato di vigilanza di cui all'articolo 13. Anche i compiti sono stati adeguati a quelli di indirizzo del comitato centrale. Infatti, alla funzione di vigilanza sulle attività del gestore si è sostituita la "formulazione di proposte".

Il Capo del DAP, nelle sue determinazioni, ha fatto riferimento al provvedimento provvisorio emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia nel 1991, per la costituzione di un consiglio di amministrazione, in attesa della emanazione dello Statuto dell'Ente, poi avvenuto con D.P.C.M. 30 aprile 1997 e, forse, non ha tenuto nella debita considerazione che lo stesso è stato modificato con successivo D.P.C.M. 21 febbraio 2008.

La revisione imposta fu resa necessaria dall'esigenza di adeguare ai tempi la normativa vigente, mediante l'introduzione nel sistema organizzativo di principi idonei a garantire la maggiore rappresentatività del personale di polizia penitenziaria e del comparto ministeriale, al fine di garantire una reale partecipazione delle OO.SS. correlata al grado di rappresentatività accertato ai sensi delle norme contrattuali.

Si è creato, in tal modo, un organo di natura consultiva rispetto a quello di amministrazione attiva rappresentato dal Consiglio di amministrazione.

Codesto dipartimento dovrebbe sapere che non convocare il Comitato di indirizzo generale in effetti rappresenta non solo una grave forma di inadempienza giuridica, ma anche la violazione dei principi fondanti la democrazia e, quindi, il mancato rispetto delle prerogative e dei diritti esigiti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria.

E' per questi motivi che nella qualità di componente del Comitato di indirizzo generale dell'Ente di Assistenza rivendichiamo il ruolo e il corretto esercizio della sua funzione e, quindi, Le chiediamo di definire quanto prima una data di convocazione al fine di chiarire e ripristinare corrette relazioni tra il Presidente dell'Ente e il Comitato.

In attesa di un cortese cenno di risposta, porgiamo distinti saluti.

*Il Componente del Comitato d'Indirizzo Generale E.A.
Rosario Di Prima*